



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 62 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis

decisione del 25 gennaio 2022, deposito del 10 marzo 2022

comunicato stampa del 10 marzo 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 130 del 2021](#)

parole chiave:

ELEZIONI – PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI GENERE NELL'ACCESSO ALLE CARICHE
ELETTIVE – RAGIONEVOLEZZA – DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE –
SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ADEGUATA

disposizioni impugnate:

- art. 71, comma 3-*bis*, del [decreto legislativo n. 267 del 2000](#)
- art. 30, primo comma, lettere d-*bis*) ed e), del [d.P.R. n. 570 del 1960](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117 primo comma, della [Costituzione](#)
- art. 14 della [CEDU](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 30, primo comma, lettere d-*bis*) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 14 CEDU.

La prima disposizione è censurata nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, mentre la seconda è censurata nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio della esclusione della lista le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5000 abitanti.

Attraverso la preliminare ricostruzione del quadro normativo – svolta anche al fine di individuare con esattezza l'oggetto e il *petitum* delle questioni promosse dal rimettente – la Corte precisa come il sistema in cui si inseriscono le censurate disposizioni sia caratterizzato dalla previsione di vincoli e di sanzioni per la violazione del principio della parità di accesso alle cariche elettive, graduati a secondo della dimensione dei comuni, attenuandosi il rigore sanzionatorio con il diminuire del numero di abitanti. Sono così istituite tre fasce di comuni, quelli con più di 15000 abitanti, quelli con popolazione tra 5000 e 15000 e quelli con meno di 5000 abitanti e i meccanismi mediante i quali viene promossa la parità di

genere sono la doppia preferenza di genere e la quota di lista, corredati da un sistema sanzionatorio, e **il generale obbligo di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi.**

Tale obbligo è **l'unico a valere per i comuni con meno di 5000 abitanti e non è corredato da una misura sanzionatoria** che sia volta ad assicurarne l'effettività, risultando quindi alla stregua di una mera affermazione di principio.

È proprio questo il contenuto delle doglianze mosse dal **rimettente**, il quale, pertanto, **censura le disposizioni nella parte in cui non è prevista l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.**

La Corte dichiara **fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.** (viene, invece, dichiarata assorbita quella sull'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 CEDU), che vengono trattate congiuntamente, poiché risolvendosi in una unitaria violazione dell'obbligo costituzionale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Pur ribadendo che il legislatore in materia elettorale gode di ampia discrezionalità, si chiarisce che l'esercizio di quest'ultima non può sfuggire al rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite.

Su tali basi, il giudice costituzionale ritiene **che l'obbligo di assicurare la presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi**, pur risultando come una misura volta alla promozione della parità di accesso alle cariche elettive, è tuttavia il risultato di **un cattivo uso della discrezionalità legislativa nella parte in cui non è corredata da alcun rimedio per la sua violazione.**

In tal senso la disciplina risulta manifestamente irragionevole e fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento fra comuni nonché fra aspiranti candidati (o candidate), ai quali non sono garantite, nei comuni più piccoli, le stesse opportunità di accesso alle cariche elettive che la Costituzione intende assicurare a tutti in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi.

Accertata la violazione degli evocati parametri costituzionali, la Corte reputa che, per porre rimedio al riscontrato *vulnus* di costituzionalità, **sia possibile far propria la soluzione richiesta dallo stesso rimettente, ossia l'estensione anche ai comuni con meno di 5000 abitanti della sanzione dell'esclusione della lista prevista per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti.** Tale soluzione, pur non essendo costituzionalmente obbligata, risponde ai requisiti introdotti dalla stessa giurisprudenza costituzionale e **si presenta come costituzionalmente adeguata**, poiché si "aggancia" a precisi punti di riferimento già presenti nel sistema: per un verso, la soluzione dell'esclusione della lista è già presente nella normativa in esame (nei comuni con più di 15.000 abitanti colpisce la stessa violazione considerata dalla Corte nel caso di specie e in quelli con meno di 5.000 sanziona le liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto); per l'altro, la soluzione prospettata è coerente con la logica perseguita dal legislatore, poiché non altera il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni, in quanto, a seguito dell'intervento manipolativo, per i comuni più piccoli sussiste il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, la cui effettività, dopo la pronuncia costituzionale, viene garantita con l'introduzione di una sanzione per la sua violazione.

Il giudice delle leggi, in conclusione, ricorda che resta naturalmente ferma la possibilità per il legislatore di individuare altra soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali, nonché di intervenire al fine di armonizzare il sistema a seguito della declaratoria di incostituzionalità.

Leonardo Pace